



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel 040 377 2405  
fax 040 377 2446  
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. 15097/PROD.COMM  
riferimento **prot. 4119 dd. 07/06/07**  
allegato  
Trieste, 21 giugno 2007

Al Comune di

oggetto: **legge regionale 29/2005, articolo 20 – mercato ittico all'ingrosso**

Con la nota a margine citata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se, ai sensi della normativa di cui all'oggetto, sia stato adottato un regolamento regionale in materia di mercati ittici all'ingrosso, considerato che lo scrivente Comune si trova nella necessità di provvedere all'aggiornamento del regolamento di propria competenza.

Si premette che l'articolo 20 della L.R. 29/2005 contiene una disciplina – quadro in materia di mercati all'ingrosso, che non potrebbe comunque incidere sulle nuove funzioni amministrative riconosciute all'Ente locale dalla Costituzione, così come innovata dalla L.C. 3/2001, a sua volta attuata dalla L. 131/2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.C. 3/2001): infatti, l'autonomia anche degli Enti territoriali diversi dalla Regione discende direttamente dalla Carta Costituzionale (in particolare, articoli 114, comma 2, 117, comma 5, secondo periodo e 118, commi 1 e 2), e nel nuovo assetto istituzionale, Regioni, Province e Comuni, non ostante la differenziazione funzionale che potremmo definire fisiologica, si trovano comunque tutti sullo stesso piano e tutti con pari dignità istituzionale: si tratta dell'ormai consolidato **principio di equiordinazione** tra Stato, Regioni ed Enti locali, alla luce del quale ipotesi di interventi sostitutivi (incluso quello di controllo) devono configurarsi come eccezionali rispetto al normale esercizio delle funzioni amministrative, considerato il valore costituzionale dell'autonomia degli enti minori (Corte Costituzionale, sentenza n. 167/2005).

Nel caso di specie che qui si affronta, risulta determinante la sentenza della Corte Costituzionale n. 246/2006, dove si legge che *<<se il legislatore regionale nell'ambito delle proprie materie legislative dispone discrezionalmente delle attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali (anche) ulteriori rispetto alle funzioni fondamentali (...), non può contestualmente pretendere di affidare ad un organo della Regione, neppure in via suppletiva, la potestà regolamentare propria dei Comuni o delle Province in riferimento a quanto loro attribuito dalla legge regionale medesima. Nei limiti, infatti, delle funzioni attribuite dalla legge regionale agli enti locali, solo questi ultimi possono adottare i regolamenti relativi all'organizzazione e all'esercizio delle funzioni loro affidate dalla Regione>>*.

La sentenza sancisce che il principio di equiordinazione, a livello soggettivo, si completa, sotto il profilo delle fonti del diritto, attribuendosi in via esplicita agli enti locali la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni loro attribuite: si tratta di una potestà il cui esercizio dà luogo a fonti di livello pari a quello dei regolamenti regionali, consistendo la differenza soltanto nell'efficacia territoriale delle norme giuridiche.

In altre parole, è avvenuta la cosiddetta “funzionalizzazione” del potere regolamentare all’esercizio delle attribuzioni amministrative, ossia l’ente attuatore della delega o del trasferimento della funzione amministrativa (lo Stato ovvero la Regione) *si spoglia*, in sostanza, anche del potere di disciplinare l’organizzazione e l’esercizio, non potendo quindi più intervenire sui dettagli delle modalità del potere regolamentare degli enti locali, se non per gli aspetti generali e di uniformità (sotto questo aspetto rileva l’articolo 20 della L.R. 29/2005): un tanto è riconosciuto dalla citata L. 131/2003 e precisamente dal suo articolo 4, comma 4, che così dispone: <<La disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale, nell’ambito della **legislazione** dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità (. ..)>>.

Distinti saluti

**IL DIRETTORE CENTRALE**

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto  
telefono: 040 3772405  
e.mail: [sabrina.miotto@regione.fvg.it](mailto:sabrina.miotto@regione.fvg.it)

Responsabile dell’istruttoria: Bracale Riccardo  
telefono: 040 3772448  
e.mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)